

VERBALE DI ACCORDO

Roma, 12 marzo 2012

TRA

ENEL Corporate, rappresentata dai sigg.: Gorga, Crivelli

ENEL Ingegneria e Ricerca, rappresentata dai signori: Gennarini, Giancaterino, Marino, Navarini, De Paolis, Cesarini

E

La FILTCEM, rappresentata dai sigg.: Berni, Sorrentino

La FLAEI, rappresentata dai sigg.: De Masi, Meazzi, Arca, Losetti, Testa, Mancuso

La UILCEM, rappresentata dai sigg.: Pascucci, Marcelli, De Giorgi

PREMESSO CHE

- gli accordi sindacali 12/6/1997 e 9/7/2001 hanno regolamentato il trattamento applicabile ai dipendenti di Enel Ingegneria e Ricerca - Area di Business Sviluppo e Realizzazione Impianti - Costruzioni e Avviamento assegnati a cantieri in Italia riconducendolo alla fattispecie contrattuale del trattamento di trasferta ex art. 16 del CCL;
- gli importi dei relativi trattamenti economici sono stati rivalutati con gli accordi sindacali del 14 /12/2004 e dell'11/12/2006;
- con l'accordo sindacale dell'11/12/2006 le Parti hanno espresso la volontà di procedere al riesame complessivo della materia, per adattarla al mutato contesto entro cui sono chiamati a rendere la loro prestazione i dipendenti dell'Area di Business SRI - Costruzioni e Avviamento addetti a ruoli di cantiere;

- con l'accordo 17/1/2008, successivamente aggiornato ed integrato dall'accordo 9/11/2010 è stato definito il trattamento economico e normativo applicabile al personale di Enel Ingegneria e Ricerca - Area di Business Sviluppo e Realizzazione Impianti - Costruzioni e Avviamento dedicato a ruoli di cantiere e assegnato a cantieri di realizzazione o conversione di impianti di generazione in località estere;

CONSIDERATO CHE

- l'evoluzione del contesto di business di riferimento comporta l'esigenza di adottare rispetto al personale di Sviluppo e Realizzazione Impianti - Costruzioni e Avviamento modalità operative flessibili;

le Parti, tenuto conto delle premesse e delle considerazioni sin qui formulate che costituiscono parte integrante del presente Accordo, concordano quanto segue:

Applicazione e decorrenza

1. Il presente Accordo si applica a decorrere dal 1° aprile 2012 al personale di Enel Ingegneria e Ricerca - Area di Business SRI - Realizzazione Impianti - Unità Costruzioni e Avviamento - dedicato a ruoli di cantiere ed assegnato ad operare in trasferta presso i cantieri Italia.
2. L'accordo ha carattere sperimentale e sarà sottoposto a verifica tra le Parti decorso un anno dalla suddetta decorrenza allo scopo di valutarne la coerenza con le sue finalità.

Trattamento economico

3. Al personale assegnato a cantieri dislocati in Italia sarà riconosciuto un trattamento economico differenziato secondo le seguenti fasce chilometriche:
 - ✓ fino a 80 km di distanza tra cantiere di assegnazione e località di residenza (fascia 1);
 - ✓ da 81 km a 250 km di distanza tra cantiere di assegnazione e località di residenza (fascia 2);
 - ✓ oltre 250 km di distanza tra cantiere di assegnazione e località di residenza (fascia 3).

4. Il trattamento da riconoscere a ciascun lavoratore in relazione alla fascia di assegnazione sarà quindi definito come segue:

1. Fascia 1

Corresponsione per ogni giorno di effettiva presenza in servizio di:

- a. un importo pari a € 4,71 per la fruizione del pranzo in mensa da parte di lavoratore in cantiere;
- b. un importo pari a € 10,00 a titolo di indennità per attività in cantiere per permanenza disagiata in località isolata per periodi prolungati, lavoro in condizioni gravose e spostamenti.

Al personale assegnato in fascia 1 saranno altresì compensate le ore viaggio giornaliero eccedenti il normale orario di lavoro ed occorrenti per il raggiungimento della sede del cantiere di assegnazione secondo i criteri contrattualmente previsti .

2. Fascia 2

Corresponsione per ogni giorno di effettiva presenza in servizio di:

- a. un importo pari a € 75,76 a titolo di rimborso a forfait per costi di permanenza in cantiere per vitto, alloggio, piccole spese non documentabili e ore viaggio;
- b. un importo pari a € 10,00 a titolo di indennità per attività in cantiere per permanenza disagiata in località isolata per periodi prolungati, lavoro in condizioni gravose e spostamenti.

3. Fascia 3

Corresponsione per ogni giorno di effettiva presenza in servizio di :

- a. un importo pari a € 94,55 a titolo di rimborso a forfait per costi di permanenza in cantiere per vitto, alloggio, piccole spese non documentabili e ore viaggio;
- b. un importo pari a € 10,00 a titolo di indennità per attività in cantiere per permanenza disagiata in località isolata per periodi prolungati, lavoro in condizioni gravose e spostamenti.

5. Gli importi giornalieri definiti ai punti 4.1, 4.2, 4.3, a titolo di rimborso forfait per spese di permanenza fuori sede ovvero di indennità per attività in cantiere, saranno corrisposti per ogni giornata di effettiva presenza in servizio in cantiere nonché nelle eventuali giornate di

sabato o domenica o festive nelle quali sia stata richiesta effettiva prestazione di durata pari ad almeno 4 ore. Il rimborso forfait per costi di permanenza fuori sede sarà comunque riconosciuto anche in caso di assenza per malattia, trascorsa in località di trasferta, fino ad un massimo di 5 giorni lavorativi nel mese anche se determinati da una pluralità di eventi nonché per i giorni di ferie (non più di uno al mese) trascorsi nella località sede del cantiere.

6. I suddetti importi non saranno riconosciuti in caso di assenza dal cantiere per motivi di servizio, di rientro nella località di residenza, di ferie ovvero in occasione di ogni altra assenza retribuita e/o non retribuita.
7. Nelle giornate di sabato, domenica non interessate da rientro nella località di residenza e non lavorate ovvero nelle giornate di festività infrasettimanale "isolate" e non lavorate - nelle quali non sarà corrisposto il rimborso forfait per spese di permanenza in cantiere - sarà riconosciuto un importo forfetario pari al 75% di quanto previsto rispettivamente ai punti 4.2. lett. a) e 4.3. lett. a).
8. In caso di eventuali spostamenti per occasionali trasferte - di durata non superiore a 30 giorni nell'arco del periodo di assegnazione, ancorché determinati da una pluralità di eventi - in corrispondenza delle quali non verranno corrisposte le somme forfetarie di cui ai punti 4.1, 4.2, 4.3 lett. a) e b), sarà erogato limitatamente alle fasce 2 e 3, l'importo previsto al p. 7.
Le spese sostenute per viaggio, vitto e alloggio in occasione delle suddette trasferte saranno rimborsate, a piè di lista ovvero forfetariamente secondo le regole in atto; rimane comunque assorbita ogni altra indennità e/o compenso previsti in occasione di trasferte o missioni.
9. La definizione della fascia di trasferta spettante per ogni assegnazione sarà determinata in base alla distanza tra la residenza del lavoratore ed il cantiere di assegnazione all'atto dell'assegnazione stessa.
10. I trattamenti di cui sopra escludono - a parità di titolo - il riconoscimento di ogni altro rimborso, indennità, o compenso previsti dal CCNL ovvero da accordi sindacali o prassi in atto relativi all'operatività fuori sede e/o in cantiere.

11. Gli importi così riconosciuti saranno assoggettati alla normativa fiscale e contributiva secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

12. Viaggi

Fascia 1

Al personale ricompreso in fascia 1 - considerato che la distanza di riferimento indicata (fino a 80 km) consente il rientro giornaliero - sarà riconosciuto, per ogni giornata di effettiva presenza in servizio, il rimborso delle spese di viaggio sostenute dalla località di residenza per il raggiungimento della sede del cantiere con mezzo pubblico, qualora l'uso dello stesso sia possibile e compatibile con la prestazione lavorativa ovvero con mezzo privato, se autorizzato, secondo la tariffa oltre i 12.000 km definita dagli accordi economici regionali per l'uso in servizio di autovettura di proprietà del lavoratore.

Fascia 2 e Fascia 3

Ai dipendenti rientranti in fascia 2 ovvero in fascia 3 l'Azienda fornirà i titoli di viaggio necessari per il raggiungimento della sede del cantiere dalla residenza e quelli per il rientro alla residenza, al termine del periodo di assegnazione.

In alternativa sarà consentito in occasione dell'assegnazione al cantiere e del rientro definitivo dallo stesso (primo viaggio di andata e ultimo viaggio di ritorno) l'utilizzo dell'automezzo privato con riconoscimento del rimborso chilometrico secondo la tariffa oltre i 12.000 km definita dagli accordi economici regionali di riferimento per l'uso in servizio di mezzi di proprietà del lavoratore nonché delle spese di viaggio, previa presentazione di idonea documentazione qualora siano previsti tratti autostradali.

Sono inoltre previsti un numero annuale di viaggi da e per la località di residenza pari a 12.

In occasione dei predetti viaggi saranno rimborsate, nei limiti di ragionevolezza e di economicità di gestione, previa presentazione di idonea documentazione, le spese supplementari connesse al viaggio.

13. Indennità di prima sistemazione e di proroga

In occasione di assegnazione al cantiere al fine di agevolare lo spostamento verso la nuova località, verrà corrisposta un'indennità di prima sistemazione in forma una tantum pari per la fascia 2 a € 2.000,00 e per la fascia 3 a € 4.200,00 in ragione d'anno.

In caso di eventuale proroga richiesta dall'Azienda per un periodo non inferiore a 6 mesi successiva ad una prima assegnazione di almeno 12 mesi, alle sole risorse in fascia 2 e 3, sarà corrisposta all'atto della proroga, un'ulteriore somma una tantum di importo annuo pari a quanto indicato rispettivamente al comma precedente. L'importo da corrispondere in ciascun caso sarà quindi definito in proporzione al numero di mesi di effettiva durata della proroga, in ragione di dodicesimi.

I suddetti importi saranno erogati in due soluzioni: all'inizio ed al termine dell'assegnazione ovvero della proroga.

Resta inteso che nel caso di rientro anticipato in sede ovvero anche di assegnazione ad altro cantiere l'importo corrisposto a titolo di una tantum di prima sistemazione ovvero di proroga sarà recuperato in misura proporzionale all'effettiva durata dell'assegnazione ovvero della proroga .

I suddetti importi saranno indicati nella lettera di assegnazione al cantiere.

Criteri di assegnazione

14. L'assegnazione ad operare in cantiere implica una mobilità dei lavoratori interessati coerente con la programmazione dei lavori e con il contributo professionale richiesto ad ognuno in relazione al ruolo ricoperto.
15. Al venir meno delle esigenze di servizio cui è correlata l'assegnazione in cantiere ovvero in presenza di effettive e contingenti necessità operative ed organizzative il lavoratore potrà essere assegnato ad altro cantiere.
16. L'Azienda, nel rispetto della professionalità posseduta, potrà altresì impegnare il lavoratore temporaneamente presso la sede di appartenenza ovvero presso altra sede di cantiere in attività propedeutiche allo sviluppo del progetto, preliminari all'apertura del cantiere, di ricircolo o valorizzazione dell'esperienza, di indirizzo e supporto per i cantieri in essere e in attività formative. In tal caso:
 - a. al personale temporaneamente impegnato presso la sede di appartenenza sarà riconosciuto un trattamento economico concordato a titolo di rimborso spese, sempreché l'interessato non risieda nel comune ove è chiamato a prestare servizio o in comune confinante. Tale importo sarà riconosciuto al solo personale di

Realizzazione Impianti – Costruzioni ed Avviamento dedicato a ruoli di cantiere alla data di sottoscrizione del presente verbale. Nel determinare il suddetto trattamento si avrà riguardo agli importi di cui ai punti 4.2. lett. a) e 4.3. lett. a).

Sono confermati i viaggi di rientro presso la località di residenza nella misura indicata dal presente accordo.

- b. al personale temporaneamente assegnato a sede di cantiere per le suddette attività sarà riconosciuto per ogni giornata di effettiva presenza in servizio un trattamento forfetario giornaliero negli importi definiti dal presente accordo ai punti 4. 2. lett. a) e 4.3. lett. a). Nelle giornate di sabato, domenica non interessate da rientro nella località di residenza e non lavorate - nelle quali non sarà corrisposto il rimborso forfait per spese di permanenza fuori sede – saranno riconosciuti gli importi di cui al punto 7, con esclusione di ogni altro compenso o indennità previsti.

Sono confermati i viaggi di rientro presso la località di residenza nella misura indicata dallo stesso accordo.


Delle predette assegnazioni l'Azienda darà puntuale informativa alla competente RSU.

17. Nel caso di assenza di esigenze operative ed organizzative nei cantieri che determinino rilevanti conseguenze sul personale, l'Azienda - previo confronto con le OO.SS. competenti secondo la vigente normativa - assegnerà ai dipendenti mansioni coerenti con la professionalità posseduta presso le sedi delle Unità di Sviluppo e Realizzazioni Impianti di appartenenza, tenendo in considerazione per quanto possibile la loro residenza, ovvero, ricorrendo le condizioni per una proficua utilizzazione, presso altre realtà della Divisione Ingegneria e Ricerca o del Gruppo.

Di tali assegnazioni sarà data puntuale informativa alla competente RSU .

18. Ai lavoratori ricollocati ai sensi del punto 17 sarà riconosciuta una somma una tantum che sarà calcolata considerando l'effettivo periodo di assegnazione del lavoratore a mansioni implicanti l'attività in cantiere secondo le seguenti fasce :

- da 5 a 10 anni: 1 dodicesimo di RAL
- da 10 a 15 anni: 1,5 dodicesimi di RAL
- oltre i 15 anni: 2 dodicesimi di RAL



L'Azienda inoltre, per distanze rilevanti, potrà riconoscere al lavoratore un concorso per le spese di trasloco nell'occasione eventualmente sostenute, secondo le prassi in atto.

Orario di lavoro

19. Nei confronti dei lavoratori assegnati a ruoli di cantiere potrà essere prevista, compatibilmente con le esigenze di servizio ed al fine di agevolare l'effettuazione dei viaggi di andata e ritorno nella località di residenza definiti dal presente accordo, una diversa ripartizione dell'orario di lavoro, ferma restando la prestazione di 38 ore nell'arco delle 5 giornate lavorative della settimana.

Detta ripartizione del normale orario di lavoro, da richiedersi preventivamente e di volta in volta, in concomitanza di ogni singolo viaggio di cui al comma 12 del presente accordo – limitatamente al personale in fascia 2 e 3, dovrà rispettare i seguenti criteri:

- a) per i lavoratori per i quali la distanza tra la località ove è ubicato il cantiere e quella di residenza sia superiore a 400 km: effettuazione nelle giornate di lunedì e/o venerdì di almeno 4 ore lavorative e negli altri giorni della settimana di non più di 10 ore lavorative, ferma restando la normale durata dell'orario di lavoro settimanale;
- b) per i lavoratori per i quali la distanza tra la località ove è ubicato il cantiere e quella di residenza sia pari o inferiore a 400 km: effettuazione nelle giornate di lunedì e/o venerdì di almeno 5 ore lavorative e negli altri giorni della settimana di non più di 9 ore lavorative, ferma restando la normale durata dell'orario di lavoro settimanale.

Una tantum

Tenuto conto del peculiare andamento della trattativa viene definito - a stralcio - il riconoscimento di un importo una tantum, in cifra fissa, pari a 1.000,00 €. Tale importo sarà attribuito al personale che sia in forza alla data di sottoscrizione del presente verbale e che nel corso del 2011 abbia svolto prevalentemente attività nell'ambito di cantieri in Italia.

Norma transitoria

Nei confronti dei lavoratori che siano in prima fascia alla data di sottoscrizione del presente verbale sarà mantenuto l'attuale trattamento fino al termine dell'assegnazione in corso al cantiere e comunque fino all'eventuale cambio di fascia di assegnazione.

Il presente accordo annulla e sostituisce ogni precedente pattuizione in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Enel

per la FILTCEM

per la FLAEI

per la UILCEM

The image shows four columns of handwritten signatures. The first column, under 'Per l'Enel', contains three distinct signatures. The second column, under 'per la FILTCEM', contains one signature. The third column, under 'per la FLAEI', contains one signature. The fourth column, under 'per la UILCEM', contains one signature.